

CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 03.04.2015 ALIQUOTE IMU 2015

Aliquota: 3 per mille : di cui all'art. 13, comma 7, del D. L. n. 201/2011, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9 e relative pertinenze. Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Di stabilire per tale fattispecie la detrazione, prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, in € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Aliquota: 10,6 per mille: per le unità immobiliari catastalmente classificate in Cat. D5 (Istituti di credito, cambio e assicurazione).

Aliquota: 10,6 per mille: per le aree edificabili.

Aliquota 9,6 per mille: per le unità immobiliari ad uso abitativo, e le relative pertinenze, non locate per le quali non risultino in essere contratti registrati. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze tenute a disposizione.

Aliquota 4,6 per mille: per i terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art.11 della L. n.9/63 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia, malattia.

Aliquota base 7,6 per mille: per le unità immobiliari, e le relative pertinenze, locate ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato, complessivamente per un periodo non inferiore ai tre mesi nel corso dell'anno. Per le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado ivi residenti anagraficamente. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute da più soggetti, ove almeno un contitolare le utilizzi come abitazione principale. Terreni agricoli. Per tutte le fattispecie non contemplate nelle tipologie sopra elencate.

la detrazione per abitazione principale, da applicarsi secondo quanto stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

la detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari;

la detrazione si applica anche alle fattispecie di cui all'art. 6, comma 3 bis del D. Lgs. N. 504/92 ("coniugi separati"), secondo le modalità dallo stesso previste;

che per abitazione principale, intesa dal legislatore è da intendersi "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"; e le pertinenze della stessa, "sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".